

## Edizione di lunedì 18 Novembre 2019

### ENTI NON COMMERCIALI

**Donazioni alle Onlus in attesa del provvedimento attuativo**  
di Guido Martinelli, Marta Saccaro

### PENALE TRIBUTARIO

**Comportamento attivo del professionista nella frode fiscale**  
di Marco Bargagli

### RISCOSSIONE

**Compensazioni con F24 telematico: estensione e termini di decorrenza**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### IMPOSTE INDIRETTE

**Finanziamento fruttifero con registro fisso**  
di Alessandro Bonuzzi

### DICHIARAZIONI

**L'opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2019**  
di Federica Furlani

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Donazioni alle Onlus in attesa del provvedimento attuativo**

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

La domanda è la seguente: come fa un'azienda che produce maglieria e che si vuole liberare di capi di abbigliamento rimasti in magazzino a **regalarli ad una Onlus nel 2019?**

Purtroppo **la risposta non è semplice** e si corre il serio rischio che quei vestiti **sia meglio distruggerli che darli in beneficenza**.

Ma andiamo con ordine.

La fattispecie è stata a lungo disciplinata dall'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 460/1997](#) che, nella sua **ultima formulazione, prevedeva un regime di favore** per “*i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2 [derrate alimentari e prodotti farmaceutici, n.d.r.], che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato*”.

Questo tipo di cessioni non configurano **destinazioni a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, Tuir](#) ed i **beni si considerano distrutti** agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Combinando la disposizione di cui all'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 460/1997](#) con l'[articolo 2, comma 2, D.P.R. 441/1997](#) si otteneva che gli **adempimenti** da seguire per la **formalizzazione della cessione gratuita erano questi:**

1. da parte dell'impresa doveva essere fatta **comunicazione**, da pervenire **almeno 5 giorni prima** della consegna, alla **Guardia di Finanza** e all'**Agenzia delle Entrate**, mediante **raccomandata A/R**, contenente data, ora, luogo dell'inizio del trasporto, destinazione finale dei beni, ammontare complessivo dei beni ceduti. La comunicazione poteva **non essere inviata** qualora le cessioni avessero per oggetto **beni facilmente deperibili** e di **modico valore unitario** e qualora il **costo** complessivo di ciascuna cessione **non fosse superiore ad euro 5.164,57**;
2. l'impresa cedente doveva predisporre il **documento di trasporto**, contenente l'indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della

- quantità dei beni ceduti;
3. l'impresa cedente doveva **annotare**, entro il **quindicesimo giorno del mese successivo** alla cessione, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;
  4. la **Onlus** cessionaria doveva predisporre una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** nella quale attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato sub 2);
  5. la Onlus cessionaria doveva attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, **l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali**.

Su questo quadro si innesta, nel 2016, la **L. 166/2016** (cosiddetta “legge antisprechi”), nel 2017 il **Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)** e la legge di stabilità per il 2018 (**L. 205/2017**).

Con la **L. 166/2016** sono state disciplinate le **procedure da seguire per la donazione di prodotti farmaceutici, alimentari e altri beni di prima necessità**.

La normativa aveva, in un primo tempo, **sostituito il comma 2** dell'[articolo 13 D.Lgs. 460/1997](#) ma lasciato inalterato il **comma 3**, riservato ai **beni diversi dai prodotti farmaceutici e generi alimentari**.

L'[articolo 83 del Codice del Terzo settore](#) ha modificato la disciplina delle **erogazioni liberali** in denaro e in natura alle **organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle Onlus** a decorrere dal **3 luglio 2017**, **abolendo le disposizioni del D.Lgs. 460/1997** tranne il comma 3 dell'[articolo 13](#) (cfr. [articolo 102, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 117/2017](#)).

Il che sembrava significare che, per regolarizzare la cessione gratuita, si dovesse/potesse fare ancora riferimento a quella disciplina.

Successivamente, però, l'[articolo 1, comma 208, lett. h\), L. 205/2017](#), nell'aggiungere l'[articolo 18 bis alla L. 166/2016](#) ha esplicitamente **abrogato** il citato **comma 3** dell'[articolo 13 D.Lgs. 460/1997](#), lasciando come unica disposizione regolatrice della fattispecie l'**articolo 83 del CTS** che, però, per la sua completa attuazione, fa rinvio ad un **provvedimento attuativo** (che oggi manca ma che, secondo fonti informali, è in dirittura d'arrivo).

E quindi come si fa? Non è possibile applicare in maniera estensiva le disposizioni della legge antisprechi.

Nella [risposta n. 274](#) ad un interpello del **18 luglio** scorso l'Agenzia delle Entrate ha infatti detto molto chiaramente che l'elenco dei beni che possono essere donati seguendo la **L. 166/2016** è **tassativo e che non può essere esteso liberamente a prodotti diversi**.

Ma le aziende, anche in previsione della chiusura dell'anno, hanno bisogno di certezze su questa questione.

È quindi più che mai opportuno che il provvedimento attuativo dell'[articolo 83](#) del Codice del Terzo settore veda al più presto la luce, magari anche prevedendo una “**sanatoria**” per coloro che, in attesa di specifiche istruzioni, **si siano attenuti alle regole previgenti** pur di attribuire al proprio magazzino obsoleto una **seconda chance di solidarietà**.

Seminario di specializzazione

## LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PENALE TRIBUTARIO

### **Comportamento attivo del professionista nella frode fiscale**

di Marco Bargagli

Il D.L. n. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), recante **"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"**, ha notevolmente inasprito le **sanzioni applicabili** in caso di illeciti penali tributari.

Il legislatore, con l'intento di **combattere l'evasione fiscale**, ha anche previsto **l'innalzamento delle pene applicabili** nei confronti di quei soggetti che pongono in essere **fenomeni di frode fiscale**.

In particolare, nelle peculiari ipotesi di **utilizzo e emissione di fatture per operazioni inesistenti**:

- l'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) (rubricato **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**), sanziona con la **reclusione da quattro a otto anni** (in precedenza da un anno e sei mesi a sei anni) chiunque, al fine di **evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte **elementi passivi fittizi**. Tuttavia, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni**;
- l'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#) (rubricato **emissione di fatture o altri documenti inesistenti**), sanziona con la **reclusione da quattro a otto anni** (in precedenza sempre da un anno e sei mesi a sei anni) il soggetto che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte **sui redditi o sul valore aggiunto**, emette o rilascia **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Anche in tale circostanza, se **l'importo non rispondente al vero** indicato nelle **fatture o nei documenti**, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni**.

Ciò posto, occorre valutare le **responsabilità a carico del consulente fiscale** che eventualmente propone **modelli di evasione fiscale al proprio cliente**, ricordando che il legislatore ha previsto una particolare **circostanza aggravante del reato**, come stabilito dall'[articolo 13-bis D.Lgs. 74/2000](#), che sancisce **un aumento delle pene** per **alcuni delitti tributari**, qualora il reato è commesso dal **concorrente** nell'esercizio dell'attività di **consulenza fiscale svolta da un professionista** ossia da un **intermediario finanziario o bancario** attraverso **l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale**.

Al fine di individuare l'eventuale **responsabilità del professionista** è necessario che egli **contribuisca attivamente** alla realizzazione **dell'evento illecito**.

In merito, riportiamo i **principali precedenti giurisprudenziali di riferimento** che aiutano a comprendere in quali circostanze il **comportamento tenuto dal consulente fiscale** può realmente essere **censurato** dal giudice **ai fini penali – tributari**.

#### **Sentenza**

[Corte di cassazione, sentenza n. 39873 del 26.09.2013](#)

#### **Principi giuridici**

**Risponde di concorso nel reato** il consulente che contabilizza nelle dichiarazioni dei redditi del cliente **fatture che sapeva essere relative ad operazioni inesistenti**.

Il professionista aveva redatto i bilanci e le dichiarazioni fiscali della società cooperativa ed era ben consapevole del ruolo di mere "cartiere" svolto dalla emittente XXX S.r.l. (la cui sede sociale coincideva con il proprio ufficio) e dalla emittente XXX S.r.l. (la cui sede sociale coincideva con l'indirizzo di un amministratore nel frattempo deceduto).

**Corte di cassazione, sentenza n. 4383 del 10.12.2013**

Le fatture, inoltre, già in sé stesse, erano **oggettivamente tali da indurre sospetto** in un commercialista appena avveduto, poiché in esse le attività fornite, a fronte di importi considerevoli, erano solo genericamente descritte.

Il **comportamento attivo** del **consulente fiscale** ha determinato un **rafforzamento del disegno criminoso**.

[Corte di cassazione, sentenza n. 17418 del 28.04.2016](#)

Quindi, per **effetto della sua condotta**, è aumentata la possibilità della **commissione del reato**.

**Risponde di concorso nel reato di emissione di fatture false** il professionista che suggerisce ai clienti di utilizzare i documenti finti al fine di abbattere il carico fiscale.

Corte di cassazione, sentenza n. 28158 del 29.03.2019

Il **consulente fiscale** può rispondere, in **concorso con il proprio cliente**, del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** qualora emerga che, anche sulla scorta di **intercettazioni telefoniche**, lo stesso **era a conoscenza della frode fiscale**.

In definitiva sulla base dei **principi di diritto sopra illustrati**, è del tutto evidente che per **realizzarsi una responsabilità penale** l'apporto fattuale fornito dal consulente fiscale deve essere **determinante per la realizzazione della frode fiscale**.

Seminario di specializzazione

## **ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## RISCOSSIONE

---

### **Compensazioni con F24 telematico: estensione e termini di decorrenza**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

In un [precedente intervento](#) abbiamo visto che il decreto fiscale ([articolo 3, comma 1, D.L. 124/2019](#)) ha introdotto ulteriori limiti all'utilizzo in compensazione di un credito di imposta, vale a dire l'onere di attendere il **decimo giorno successivo** alla presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, con la sola **esclusione dei crediti del sostituto di imposta**.

Viene inoltre esteso l'obbligo di utilizzare le **modalità di pagamento telematiche dell'Agenzia a tutti i soggetti** che intendono effettuare la compensazione e a tutti i crediti maturati dai **sostituti d'imposta** ([articolo 3, comma 2, lett. a e b, D.L. 124/2019](#)).

Ricordiamo che, **a partire dal 1° ottobre 2006**, i soggetti **titolari di partita Iva** sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, **modalità di pagamento (F24) telematiche** delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'[articolo 17, comma 2, D.Lgs. 241/1997](#), e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'[articolo 28, comma 1, dello stesso decreto](#). Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il **saldo finale sia pari a zero**, pena l'applicazione di sanzioni ([risoluzione 36/E/2017](#)).

Il decreto fiscale modifica il [comma 49-bis dell'articolo 37 D.L. 223/2006](#) come segue: "*I soggetti, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate...*".

In precedenza, l'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate era previsto solo per i crediti relativi alle ritenute alla fonte; con le modifiche del D.L. 124/2019, l'obbligo è **esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** per il recupero delle **eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti** (ad esempio, i **rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro**). A questo proposito, deve essere rivista la [risoluzione 68/E/2017](#) contenente, nell'allegato 2, l'elenco dei codici tributo che richiedono l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La nuova disposizione si applica con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**. In vista dei prossimi versamenti di metà novembre, sarebbe opportuna una rapida precisazione dell'Amministrazione finanziaria circa la **decorrenza del nuovo obbligo**.

L'introduzione della misura consente di **effettuare un riscontro preventivo** dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi; l'Agenzia delle entrate è autorizzata a sospendere, **fino a trenta giorni**, l'esecuzione delle deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni che presentano **profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Se all'esito del controllo il **credito risulta correttamente utilizzato**, ovvero decorsi i trenta giorni, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; **diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati**. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Si evidenzia che le regole riportate **nell'[articolo 3, commi 5 e 6, D.L. 124/2019](#)**, riguardanti la comunicazione telematica della mancata esecuzione della delega e **l'applicazione di specifiche sanzioni**, si applicano alle **deleghe di pagamento F24 presentate a partire dal mese di marzo 2020**.

Qualora in esito all'attività di controllo i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate **comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento** al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine dei trenta giorni dedicati al monitoraggio.

Con comunicazione da inviare al contribuente **è applicata la sanzione** di cui all'[articolo 15, comma 2 -ter, D.Lgs. 471/1997](#): “*Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49 -ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*”.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, **rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente**, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate.

L'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**. L'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**.

L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.**

Seminario di specializzazione

## IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Finanziamento fruttifero con registro fisso***

di Alessandro Bonuzzi

Già da qualche anno le **verifiche** del Fisco si stanno focalizzando sui **finanziamenti** erogati dai soci in favore della società, al fine di scovare una qualche **irregolarità**, soprattutto con riguardo al comparto dell'**imposta di registro**.

È quello che è accaduto anche nel caso oggetto della **sentenza** della [Corte di Cassazione n. 29383](#) depositata in data **13.11.2019**.

La controversia da cui è scaturita la pronuncia deriva da un accertamento operato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una Srl, rea di non aver assoggettato ad imposta di registro nella **misura proporzionale del 3%**, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa Parte Prima del **D.P.R. 131/1986**, due **delibere** dell'**assemblea dei soci** con le quali era stato approvato un **finanziamento fruttifero** di **soci soggetti Iva** e, successivamente, l'**integrazione** di tale prestito originario.

Preoccupa, e non poco, che sia la **CTP di Milano** che la **CTR della Lombardia** abbiano **ritenuto corretto l'operato dell'Amministrazione finanziaria** e, quindi, l'applicazione dell'**imposta di registro in misura proporzionale**. Ciò in ragione del fatto che il finanziamento doveva configurarsi come **prestazione a contenuto patrimoniale**, con conseguente **esclusione** dalla **assoggettabilità all'Iva**, atteso che la disposizione che regola l'esenzione dall'imposta unionale, l'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#), era da intendersi riferita solo alle **prestazioni inerenti al prestito**, ma **non al finanziamento** in senso stretto. Dunque, **non poteva** essere **invocato** il **principio di alternatività Iva-registro** stabilito dall'[articolo 40 D.P.R. 131/1986](#).

Fortunatamente la Corte di Cassazione ha **invertito** le sorti della causa, **accogliendo i motivi** del **contribuente** che, nel ricorso presentato, ha:

- dedotto la **violazione del principio di alternatività Iva-registro**, poiché l'operazione di finanziamento, generando **interessi**, rientrava a tutti gli effetti nel campo di applicazione dell'Iva, sebbene in regime di esenzione, e dunque doveva scontare l'**imposta di registro solo in caso d'uso** e comunque in misura fissa;
- sostenuto che il registro in misura proporzionale non poteva ritenersi applicabile al **verbale** di delibera societaria **non costituendo** questo un **documento negoziale**, né potendo avere esso ad oggetto **prestazioni patrimoniali**, siccome rappresentava cosa diversa rispetto al finanziamento dei soci. Di talché, il **verbale non poteva essere ricondotto all'elenco contenuto nell'articolo 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986**, bensì all'[articolo 9](#) della **Tabella** del decreto medesimo, secondo cui

**per gli atti delle società diversi da quelli indicati nell'articolo 4 non vi è l'obbligo di registrazione.**

A parere della Suprema Corte è oramai **pacifico** che un **finanziamento fruttifero** effettuato da parte di **soci soggetti passivi Iva** costituisce un'operazione **rientrante nel campo di applicazione dell'Iva**, ancorché **esente**.

Infatti, dal **combinato disposto dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 10, comma 1, numero 1, e dall'articolo 13, D.P.R. 633/1972**, si evince che l'elemento giustificante il **presupposto oggettivo** dell'Iva è rappresentato dalla presenza di un **corrispettivo**, ossia degli **interessi** che maturano in favore dei soci e che la società deve corrispondere a questi.

Pertanto, nel caso in esame andava applicato il **principio di alternatività Iva-registro**, così che l'imposta d'atto era dovuta in **misura fissa**, e non proporzionale, nonché in **caso d'uso ex articolo 5 D.P.R 131/1986**.

Vale dunque il più volte affermato **principio** secondo cui “*In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'Iva, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli articoli 5, comma 2, del DPR n. 131 del 1986, e 1, lettera b), dell'allegata Tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, fra cui le “prestazioni di servizi”, nelle quali la legge sull'Iva (articolo 3, comma 2, n. 3, del DPR n. 633 del 1972) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo articolo 10, n. 1, quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento”, tuttavia, essendo in astratto soggetti all'Iva, non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro. Nel che è poi l'orientamento prevalente di questa corte*” (**Cassazione n. 24268/2015**).

Seminario di specializzazione

**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

---

### **L'opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2019**

di Federica Furlani

Entro il prossimo **2 dicembre**, termine prorogato per la presentazione del modello Redditi 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) va esercitata **l'opzione** o la **revoca** per il **regime di trasparenza fiscale** da parte delle società di capitali per il **triennio 2019-2021**.

Si tratta di un **regime opzionale** mutuato dal sistema tipico delle società di persone, con il quale le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per "trasparenza", **indipendentemente dall'effettiva percezione** dello stesso, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Il regime di trasparenza è applicabile:

- alle **società di capitali partecipate da altre società di capitali**, in base a quanto previsto dall'[articolo 115 Tuir](#). In tal modo il reddito viene tassato ai fini Ires esclusivamente in capo alla società che detiene la partecipazione nella società trasparente;
- alle **società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria**, aventi i requisiti di cui all'[articolo 116 Tuir](#): i **soci**, in particolare, devono essere **persone fisiche in numero non superiore a 10** (o 20 nel caso di società cooperativa), mentre in capo alla società l'ammontare dei **ricavi** non deve essere superiore al limite previsto per gli studi di settore/Isa, e, quindi, a **5.164.569 euro**. In tal modo il reddito non viene tassato ai fini Ires in capo alla società partecipata ma per trasparenza in capo ai soci nel periodo di produzione, a nulla rilevando a tal fine eventuali **successive distribuzioni di utili** (soggette, come noto, a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**).

L'opzione per il regime di trasparenza va effettuata dalla società trasparente all'Agenzia delle entrate con la **dichiarazione** presentata **nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla**; società che deve aver prima ottenuto la comunicazione dell'opzione da parte di tutti i soci mediante **raccomandata con ricevuta di ritorno**.

La **mancata comunicazione**, anche da parte di un unico socio, rende **l'opzione inefficace**, salvo il caso di **Srl unipersonale** ([risoluzione 361/E/2007](#)).

Nel caso di esercizio dell'opzione per il triennio 2019-2021 è necessario compilare la **Sezione III del quadro OP** del Modello Redditi SC 2019, barrando la casella 1 del rigo OP11 ed indicando nei righi seguenti (OP12 – OP15) i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli [articoli 115](#) e [116](#); in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona

fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società partecipante.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del Tuir)	OP11	Tipo comunicazione	Opzione	Revoca	Conferma
			1	2	3
	OP12	Codice fiscale			
	OP13			2	
	OP14			2	
	OP15			2	

L'opzione ha una **durata minima di tre esercizi**, è **irrevocabile** ed ha effetto dall'inizio dell'esercizio in cui è manifestata; si **decade** dal regime opzionale scelto solo in caso di **revoca espressa** secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione (barratura casella 2 rigo OP 11). Al termine del triennio l'opzione si intende pertanto **tacitamente rinnovata per un altro triennio**.

Di conseguenza se è stata manifestata l'opzione per il triennio 2016-2018 e si vuole mantenerla, non è necessaria la compilazione del quadro, in quanto è **automaticamente rinnovata**.

La **casella 3 del rigo OP11** va invece barrata in caso di conferma del regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell'[articolo 10, comma 4, Decreto 23.04.2004](#): in caso di  **fusione o scissione** della società partecipata, l'opzione per la trasparenza perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, **salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 115 Tuir**, entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità previste.

In tal caso sarà pertanto necessario riportare nei righi OP12 e seguenti i dati di tutti i soggetti interessati.

Nel caso di **società costituite nel 2019**, o di società che nel 2019 ricorrono a diverso modello in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente (ad. esempio, Società di persone che si sono trasformate in società di capitali nel corso del 2019), e che quindi **non presentano il modello Redditi SC 2019**, l'opzione per il regime di trasparenza fiscale è comunque possibile già a decorrere dal periodo di costituzione, e va comunicata con il modello "**comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap**", **da presentarsi in via telematica**, direttamente o tramite intermediario, sempre entro il termine di presentazione del modello Redditi 2019 e quindi **entro il prossimo 2 dicembre**.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR)	CR8	Tipologia comunicazione	Data perdita efficacia opzione	giorno	mese	anno	
	CR9						Codice fiscale
	CR10						2

In particolare nel **rigo CR8**, colonna 1, va inserito il codice 3 per comunicare l'opzione e, nei righi **CR9** e **CR10**, vanno indicati i **codici fiscali dei soggetti partecipanti per i quali viene resa la comunicazione di opzione**: in colonna 1 se sono persone fisiche, in colonna 2 se sono società ([articolo 115 Tuir](#)).

OneDay Master

## VERIFICHE FISCALI E DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO, ALLA LUCE DELLA CIRC. N.1/2018 DELLA GDF E DEL DL 34/2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)